

APPENDICE

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	101811 JIB	BDE 1705	B1705963107326 963107326 28 ott 2025 / 33
Numero del certificato BE000062933-LB			Numero dell'appendice BE000001-LB

Nome del Contraente:	Università degli Studi di Catania
Indirizzo, codice postale e città:	Piazza Università, 2 95131 CATANIA - CT (Italia)
P. IVA:	02772010878
Codice fiscale:	02772010878
Assicurato:	Università degli Studi di Catania

Periodo dell'appendice
dalle 24:00 del 31/07/2026 alle 24:00 del 31/07/2028 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Periodo di assicurazione
dalle 24:00 del 31/07/2026 alle 24:00 del 31/07/2028 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Questo documento afferma che:

App.n.BE000001LB/1.Con la presente appendice si procede ad inserire la disciplina della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e della verifica della progettazione come indicato in allegato.
Fermo il resto.

Il resto del contratto rimane invariato.

Premio addizionale / Storno: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,235 RC Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di corresponsione del premio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62A0306912711100000012852 intestato a Lloyd's Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

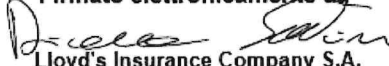
Coverholder:

Denominazione legale:	AIB All Insurance Broker Srl
Indirizzo, codice postale e città:	via Machiavelli 19 – 51100 Pistoia (PT)
Numero di telefono:	0573/977188
Indirizzo e-mail:	aibroker@aibroker.it
Numero di registrazione IVASS	B000099652

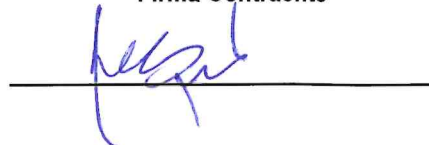
Data

10 luglio 2026

Firmato elettronicamente da


 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Diana Santin
 Rappresentante per l'Italia

Firma Contraente



Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A o di un Procuratore di quest'ultima.

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
 in data

Data

Firmato da



SEZIONE TERZA**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI****E****COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE****Capo III****SEZIONE PROGETTAZIONE****COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI****Art. 33 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori.**

L'oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo per la Società a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio, anche per i **Maggiori Costi** per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016

Art. 34 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

Art. 35- Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 33 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'**Assicurato** entro la data di cui all'Art. 37, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 45 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;

Allegato ad App. BE000001LB-1

c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al **Contraente** il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 36 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,
 che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall' utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

Art. 37 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 45, primo comma della presente Sezione.
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del **Certificato** di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall' ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 141, comma 1, del

Allegato ad App. BE000001LB-1

Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato** entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 38 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

Art. 39 - Massimale

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica**.

Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più **Sinistri** verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

Art. 40 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 39 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 41 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 42 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **Danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 43 - Dichiarazioni

L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente **Assicurazione**.

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;

- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

Art. 44 - Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 37, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive **Schede Tecniche**.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 37, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'indicata all'Art.37, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 45 - Obblighi dell'Assicurato

L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei lavori** riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 46 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 37, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'**Assicurato** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 33 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori

Art. 35 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 36 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

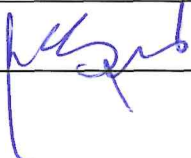
Art. 40 - Pluralità di assicurati

Art. 41 - Vincolo di solidarietà

Allegato ad App. BE000001LB-1

Art. 42 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza

Art. 43 - Dichiarazioni

Firma del Contraente/Assicurato	Data
	



Capo IV
SEZIONE VERIFICA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE

Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione

Oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo della Società a tenere indenne **l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 48 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** la struttura tecnica della **Stazione appaltante** e/o il singolo Dipendente che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del **Regolamento**.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del **Regolamento** e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

Art. 49 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 50 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 54, i danni di cui all'Art.47 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione appaltante** che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'**Assicurato** avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

Art. 51 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad

Allegato ad App. BE000001LB-1

- inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
- furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,
- che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

Art. 52 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo **Certificato** è riportata nella **Scheda Tecnica** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'**Assicurazione**, per ciascuna opera:
1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'**Assicurato**, indicata nella **Notifica di Accettazione**.
 2. cessa:
 - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della **Stazione appaltante**;
 - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
 - nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **Certificato** di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'**Assicurato** o al **Contraente** entro **dodici** mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 60 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura

assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei **Lavori**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

Art. 53 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

Art. 54 - Massimale di Assicurazione

Il **Massimale** previsto dalla copertura assicurativa e' paril al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'**Assicurazione** s' intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

Art. 55 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 54 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 56 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 57 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 54 Massimale della presente Sezione per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 58 - Dichiarazioni

Il **Contraente** dichiara che:

a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;

b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.

Art. 59 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 62 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione, per ogni verifica il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del **Broker**, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. **Assicurato** (*Soggetto incaricato della verifica della progettazione*)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. **Massimale** assicurato ai sensi del Codice e del **Regolamento**

Art.60 Costituzione del premio

Il **Premio** della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

Art. 61 - Pagamento del premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 52 (Durata ed Efficacia dell'**Assicurazione**) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 52 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 52, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 62 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente **Assicurazione** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 che precede.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del **Broker**, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

Allegato ad App. BE000001LB-1

In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 63 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Gli **Assicuratori** conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del **Contraente**.

Art. 64 - Clausola di raccordo

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 65 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 60 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "VERIFICA"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 47 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 49 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

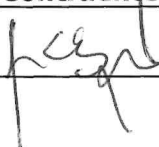
Art. 51 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 55 - Pluralità di assicurati

Art. 56 - Vincolo di solidarietà

Art. 57 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Art. 58 - Dichiarazioni

Firma del Contraente/Assicurato	Data
	



Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Valore massimo di ogni singola opera € 15.000.000,00

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.

Lavori fino a 12 mesi Tasso lordo 0,42promille
Lavori fino a 24 mesi Tasso lordo 0.61 promille
Lavori fino a 36 mesi Tasso lordo 0,82 promille
Lavori fino a 48 mesi Tasso lordo 1,48 promille
Premio minimo lordo € 300,00=

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato dell'attività di verifica dei progetti

Tassi lordi annuali da applicare sul valore delle opere.

Valore massimo di ogni singola opera € 15.000.000,00

Lavori fino a 12 mesi Tasso lordo 0,52 promille
Lavori fino a 24 mesi Tasso lordo 0.75 promille
Lavori fino a 36 mesi Tasso lordo 0,86 promille
Lavori fino a 48 mesi Tasso lordo 1,14 promille
Premio minimo lordo € 300,00=

FERMO IL RESTO

II CONTRAENTE

